



SENT. N. 447/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto

Presidente

Ida Contino

Giudice relatore

Sergio Vaccarino

Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 21649 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

1) [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

nato a [REDACTED] e ivi residente, [REDACTED]

elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla v. Lacquari, I trav. Pal B presso lo studio dell'avv. Giuseppe Di Renzo che lo rappresenta e difende;

2) [REDACTED] nato

a [REDACTED], rappresentato

e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Belvedere e Loredana De Masi, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio legale Belvedere in Rende (CS) al Viale della Resistenza n. 98;

Visto l'atto di citazione, depositato il 28.3.2018;

Lette le memorie di costituzione

Letti i documenti del fascicolo;

Uditi, nella pubblica udienza del 16.10.2018, il giudice relatore Ida Contino, il p.m. d'udienza nella persona del Sostituto Procuratore Marcella Papa, l'avv. Loredana De Masi anche per l'avvocato Vincenzo Belvedere, difensore di [REDACTED] e l'Avvocato Giuseppe Di Renzo, difensore di [REDACTED].

Premesso in

FATTO

1. Con atto di citazione in data 28.3.2018, la Procura Regionale ha citato gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di € 15.383.564,29 di cui € 9.382.082,492 a carico dell'ing. [REDACTED] ed € 6.001.481,798 a carico dell'ing. [REDACTED].

Il danno erariale contestato scaturiva dal mancato completamento dell'opera pubblica denominata "Strada del mare", prevista nell'ambito delle attività di programma della Regione Calabria.

In particolare, si trattava di una strada a scorrimento veloce, in grado di attraversare e rendere più accessibili i comuni costieri della provincia di Vibo Valentia mediante un collegamento rapido tra la SS 522 Tropea-Capo Vaticano e la SS 18 (svincolo Autostradale di Rosarno - Porto di Gioia Tauro) con la realizzazione, altresì, di una circonvallazione per il centro abitato di Pizzo.

L'istruttoria è stata intrapresa a seguito della trasmissione alla Procura Regionale della relazione conclusiva dei lavori della Commissione di indagine interna istituita dal Commissario Straordinario della Provincia

di Vibo Valentia con la deliberazione n 27 del 30.1.2013.

2.1. I fatti connessi al danno erariale per cui è causa, che emergono dall'articolato e approfondito atto di citazione, sono i seguenti:

- I primi atti relativi alla realizzazione dell'opera pubblica in questione erano stati effettuati dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nella cui circoscrizione, all'epoca, ricadeva il territorio interessato dal tracciato stradale. Nel 1988, infatti, la Provincia di Catanzaro approvava il progetto generale esecutivo dei lavori di collegamento stradale rapido SS522 — SS18 redatto dagli ingegneri A [REDACTED]

- Gli elaborati progettuali venivano trasmessi alla Provincia di Vibo Valentia con verbale di consegna del 24.09.1994.

- Il Consiglio Provinciale di Vibo Valentia, con delibera n. 101 del 13.10.1997, approvava il progetto preliminare, dei lavori di collegamento stradale rapido SS522 — SS18 — 2 stralcio, variante S. Domenica di Ricadi, redatto dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Ing. [REDACTED], con delibera giuntale n. 981 del 18.12.1997, conferiva agli Ing. A [REDACTED], l'incarico di adeguarlo alle leggi 216/95 e 109/94.

- Il dirigente pro-tempore dell'Ufficio Tecnico Provinciale, ing. [REDACTED], con determina n. 622 del 2.12.2002, nominava Responsabile Unico del Procedimento l'ing. A [REDACTED] funzionario dell'Ufficio Tecnico, ai fini dell'attuazione del piano di investimenti previsti dall'Accordo di programma quadro nel cui ambito rientrava il progetto.

- Con delibera n. 15 del 09/01/2003 la Giunta Provinciale di Vibo Valentia incaricava (peraltro senza procedure di evidenza pubblica) i medesimi progettisti A. [redacted] e S. [redacted] per la redazione di un progetto preliminare del tratto Tropea-Rosarno. Con la stessa delibera affidava ai suddetti professionisti la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di adeguamento della strada "Rosarno - Nicotera - Joppolo Tropea; e attribuiva, invece, all'Ufficio Tecnico della Provincia, l'esecuzione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di circonvallazione del centro abitato di Pizzo.

- La Giunta Provinciale di Vibo Valentia, con delibera n. 278 del 24.7.2003, approvava il progetto preliminare complessivo della strada del mare, riportante un quadro economico di € 61.057.011,82, come di seguito ripartito:

- Circonvallazione centro abitato di Pizzo - 2 lotti (progettazione interna): € 16.575.891,82
- Collegamento stradale rapido tra la SS522 Tropea Capo Vaticano e la SS18 (Svincolo autostradale di Rosarno -- Porto di Gioia Tauro) -- 7 lotti (progettazione esterna): € 46.481.120,00

- Con successiva delibera, la n. 410 dell'11.11.2003, veniva approvato il progetto preliminare complessivo della *Strada del mare*, con una rimodulazione dell'importo dei lavori, riducendo gli stessi dagli originari € 63.057.011,82 ad € 61.320.000,00.

- Il dirigente P. [redacted] con determina n. 127 del 06.02.2004, conferiva ai progettisti [redacted] [redacted] il carico di redigere il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della

Strada del Mare svincoli Tropea, S. Domenica - Ricadi - Bivio Panaia, Coccorinello e Coccorino di Joppolo (LOTTO 2), galleria Coccorino di Joppolo (LOTTO 3), ammodernamento S.P. esistente Joppolo-Nicotera, variante all'abitato di Rosarno per l'importo di € 23.424.108,18, e affidava ai tecnici interni la redazione del progetto definitivo ed esecutivo del lotto I dei lavori di ammodernamento della Strada del Mare dalla Stazione F.S. alla S.P. n. 5 (Pizzo) per l'importo di € 6.575.891, 82.

- Successivamente, ravvista la necessità di assumere impegni giuridicamente vincolanti entro il mese di dicembre 2004, data indicata quale ultima utile ai fini dell'erogazione delle somme finanziate (sebbene successivamente prorogata), con determina n. 567 del 02/07/2004, il dirigente ██████████ conferiva formalmente ai progettisti ██████████ e ██████████ l'incarico per la redazione del solo progetto definitivo; progetto depositato in data 07.09.2004.

- Con determina n. 730 del 14/09/2004, dando atto del verbale n. 1 di validazione del 13/09/2004 redatto dal RUP, ing. ██████████ (validazione comunque sospesa), la Giunta Provinciale, approvava il progetto definitivo, subordinandolo ai successivi adempimenti autorizzativi già previsti nel verbale di validazione.

- In data 06/12/2004 il RUP, con verbale n. 2, validava il progetto con la limitazione della ratifica dell'accordo di programma con il Comune di Vibo Valentia e le prescrizioni imposte dall'ANAS e dalla Soprintendenza Archeologica, ritenute risolvibili, in fase di progettazione esecutiva.

- Espletate le procedure di gara, in data 26.07.2005 la Commissione affidava provvisoriamente i lavori, della durata prevista di 30 mesi, all' [REDACTED].

[REDACTED] in virtù del ribasso del 26,22%, per un importo di € 15.218.821,05, oltre oneri di sicurezza, progettazione esecutiva e IVA.

- L'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, nella persona del dirigente [REDACTED] in data 10.11.2005 stipulava il contratto d'appalto integrato a corpo con l'ATI appaltatrice, indicando come opere non subappaltabili, le "opere d'arte nel sottosuolo (galleria) categoria 004 classifica VI" per un importo pari al 32%, lavori per i quali la qualificazione era detenuta dalla mandante De.Mo.Ter. spa.

- Il R.u.p., con ordine di servizio n.1 (nota n. 9406 del 4.11.2005), dava avvio alla fase di progettazione esecutiva e alle attività connesse (piano di sicurezza e attività espropriative), con decorrenza 21.11.2005 e scadenza 18.2.2006.

- La società [REDACTED] con nota del 25.01.2006, segnalava al R.u.p. talune carenze rilevate nella progettazione definitiva, sicché chiedeva un rinvio per la presentazione del progetto esecutivo; il progetto veniva successivamente approvato dalla Giunta Provinciale con la delibera n. 276 del 14.07.2006, ove si dava atto della variante, con importo dei lavori in aumento del 4,99%. Le opere previste nel progetto esecutivo erano suddivise in tre diversi lotti funzionali per un totale di € 22.293,29 denominati: a) Tratto strada del mare (€ 9.446.342,29); b) Tratto Stazione FF.SS. Vibo Pizzo - s.p. n. 5 (€ 4.818.537,67); c) Tratto

Galleria Joppolo (€ 8.028.910,43).

Assume il requirente, in proposito, che il progetto della Strada del mare che doveva costituire, nella originaria finalità, un unitario itinerario veloce da Pizzo a Tropea per complessivi 32,5 Km., nella sua fase esecutiva si articolava in soli tre lotti, costituiti da tre tratti isolati di strada non connessi tra loro, di circa 7,9 Km, da costruire ex novo e situati in comuni diversi, Joppolo, Ricadi e Pizzo-Vibo Valentia nonché l'ammodernamento di un tratto della S.P. Pizzo Maierato per 1,8 Km.

- In data 26.07.2006 il direttore dei lavori ██████████ consegnava formalmente i lavori all'A.T.I. RESTUCCIA S.r.l. — DE.MO.TER. S.p.a., fissando il termine dell' 11.01.2009 per la completa realizzazione dell'opera. I lavori venivano sospesi dal 21.8.2006 al 4.2.2010 per complesse vicende giudiziarie intraprese dall'impresa terza classificata che impugnava la gara innanzi al giudice Amministrativo.

- In coincidenza con la ripresa dei lavori, e specificamente in data 19.02.2010, veniva conferita all'ing. ██████████ la Posizione Organizzativa nell'ambito del Settore Tecnico dell'Ente e, in pari data, assorbiva l'incarico di direttore dei lavori della cd "Strada del Mare". La titolarità della P.O. è stata svolta fino alla nomina del dirigente ██████████ divenuto poi a sua volta DL, avvenuta nel febbraio 2012.

- In data 28.2.2011, l'ing. ██████████ ordinava la sospensione parziale dei lavori della galleria di Joppolo a seguito del crollo all'imbocco sud della stessa (causato dall'uso di esplosivi da parte dell'impresa, pur

sconsigliato nel capitolato e non autorizzato dal Comune di Joppolo) per l'esigenza di prevedere i necessari adeguamenti progettuali (perizia di variante) per l'avanzamento dei lavori in sicurezza.

- In data 30.3.2011, l'Ente riceveva dalla Prefettura di Vibo Valentia una "informativa atipica" contenente informazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 1 septies DL 629/82 nei confronti della mandante [REDACTED]

[REDACTED] e qualche mese dopo, il 22.6.2011, la Prefettura trasmetteva alla Provincia una ulteriore informativa, essendo emerso il pericolo di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi in alcune ditte impiegate nei lavori.

-In data 21.11.2011 la Prefettura di Messina trasmetteva alla provincia di Vibo Valentia l'informazione interdittiva antimafia relativamente alla ditta [REDACTED] con effetti interdittivi di tutti i rapporti con la P.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR n. 252/1998.

-La Provincia intimava alla capogruppo F [REDACTED] di estromettere la ditta colpita dalla misura antimafia.

-In data 14.2.2012, subentrava alla direzione dei lavori l'ing. [REDACTED]

-Seguirono inutilmente vari tentativi di sostituire la [REDACTED] da parte della Capogruppo dell'ATI, dal momento che tutte le imprese indicate come possibili subentranti risultavano di lì a poco destinatarie di interdittive.

- Con nota del 25.6.2012, la società [REDACTED] avanzava una richiesta di sospensione totale dei lavori poiché si rendeva necessaria la redazione di una perizia tecnica di variante planimetrica, approvata in data 21.9.2012 con determina n. 400 a firma dell'architetto

[REDACTED] la sospensione veniva disposta dal direttore dei lavori con

verbale del 13.7.2012.

- Nonostante il formale invito di riprendere i lavori, la ditta [REDACTED] [REDACTED] opponeva il rifiuto netto e contestualmente comunicava all'Ente di averlo citato in giudizio per la risoluzione del contratto per inadempimento del committente con atto di citazione del 24.09.2012.

Il R.u.p. [REDACTED], con nota n. 6308/UT in data 08.11.2012 (quindi successiva alla citazione in giudizio dell'ente), facendo riferimento alla suddetta citazione e al rifiuto da parte della stessa di riprendere i lavori dopo l'approvazione della perizia di variante, nonché avendo constatato l'abbandono delle aree di cantiere, proponeva al dirigente ([REDACTED]) la risoluzione del contratto di appalto a danno dell'impresa per grave inadempimento dell'impresa che si rifiutava di riprendere i lavori; per sussistenza di informative prefettizie atipiche ed interdittive nei riguardi delle imprese che costituivano l'ATI originaria; per mancanza dei requisiti tecnico - organizzativi del soggetto appaltatore per l'esecuzione dell'intero contratto, non essendo più organica all'ATI l'impresa in possesso della categoria OG4 ([REDACTED]).

In data 18.1.2013, l'Ente presentava domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia per risoluzione del contratto e risarcimento danni.

-Con deliberazione commissariale n. 27 del 30 gennaio 2013, veniva istituita una Commissione straordinaria ispettiva in relazione ai lavori di che trattasi, relazione depositata in data 19 marzo 2013 ed approvata con deliberazione commissariale n. 38 del 19.3.2013.

- All'impresa ATI sono stati pagati 11 s.a.l. per un totale di € 11.138.923,97, al lordo del ribasso d'asta e senza IVA ed oneri della sicurezza, pari al 54% dei lavori previsti nel contratto del 2005; tuttavia, la C.T.U. redatta in sede penale, nonché la relazione conclusiva della Commissione straordinaria ispettiva, evidenziano un notevole scostamento tra gli importi contabilizzati e pagati e i lavori concretamente realizzati, scostamento che la Procura determina in € 4.874.614,90, equivalente al maggiore importo incassato dalla società appaltatrice rispetto a quello effettivamente spettante. Si evidenzia, infatti, che il totale dei lavori realizzati è pari al 27% di quelli previsti nel progetto del 2005.

2.2. Secondo la prospettazione attorea, pertanto, le finalità e gli obiettivi dell'opera pubblica non sono stati perseguiti, sicché l'intera somma erogata costituisce danno erariale per il quale sono stati chiamati in giudizio il d.l. [redacted] e il Rup [redacted]

 Il danno erariale, tuttavia, è stato articolato nella citazione in due poste e cioè € 10.919,98 (corrispondenti all'intera somma spesa meno € 4.874.614,90), a carico del RUP [redacted] per l'80% e a carico del D.L. , ing. [redacted] per il 20%; ed € 4.874.614,90, (corrispondente ai maggiori lavori contabilizzati e pagati ma non realizzati) di cui l'80% a carico del D.L. [redacted] il 20 % a carico del Rup [redacted]

2.3 Riguardo alla prima posta di danno, la Procura imputa al RUP [redacted] di aver tenuto una condotta gravemente negligente nell'espletamento dell'incarico di Responsabile unico del procedimento, eludendo gran parte delle funzioni e dei controlli attribuitigli dall'art. 8 del d.P.R. 554/1998 prima e dall'art. 10 del d.P.R. 207/2010 in seguito.

Tra le condotte omissive e commissive che il requirente contesta al R.U.P., quelle più significative sono di non aver redatto il documento preliminare di progettazione, di non aver convocato la conferenza di servizi, di non aver acquisito tutti i pareri necessari per la effettiva cantierabilità dell'opera, di aver validato progetti lacunosi e carenti con la piena consapevolezza che lo fossero; di aver superficialmente rinviato alla fase costruttiva la soluzione di problemi tecnici; di non aver tempestivamente fatto ricorso agli strumenti giuridici - risoluzione contrattuale — messi a disposizione dall'ordinamento; di avere convocato tardivamente la commissione di collaudo; sostanzialmente di avere messo in esecuzione un progetto carente sin dalle sue fasi preliminari e di non aver poi posto in essere rimedi specifici (quale la risoluzione contrattuale) per evitare l'aggravarsi del danno.

Al Direttore dei Lavori [redacted] invece, contesta la violazione degli art.li 134 e 119 del DPR 554/99, per non aver adottato gli atti formali che la normativa prevede (relazione o registrazione delle carenze nel registro di contabilità), sebbene avesse consapevolezza, sin dall'avvio dei lavori, degli errori e delle lacune che rendevano il progetto esecutivo non cantierabile; nonché l'erronea contabilizzazione dei lavori effettivamente eseguiti, circostanza questa che secondo il requirente, avrebbe impedito all'Amministrazione di disporre di un veritiero dato contabile da porre a base delle valutazioni circa il mantenimento del rapporto contrattuale con la ditta colpita da informativa atipica. Inoltre, secondo il requirente, con una corretta contabilizzazione, sarebbero residuati fondi sufficienti al completamento dell'intervento.

2.4) Riguardo alla seconda posta di danno, il Requirente contesta al Direttore dei Lavori Teti una condotta gravemente negligente consistente nel non avere tenuto una corretta contabilità e non aver valutato correttamente gli stati di avanzamento, come di sua competenza; nonché l'indebita erogazione di somme in eccedenza a favore dell'impresa appaltatrice.

La Procura ritiene che, per tale danno, debba rispondere anche il RUP per una quota del 20% poiché, pur avendo la consapevolezza di un'errata contabilizzazione, avrebbe apposto il proprio "Visto si può pagare".

3) Con memoria del 24.09.2018, si sono costituiti gli avv.ti Vincenzo Belvedere e Loredana De Masi nell'interesse e per conto del convenuto ██████████, opponendo in via preliminare l'intervenuta prescrizione dell'azione contabile. In proposito, dopo aver escluso l'occultamento doloso del danno, assumono che il *dies a quo* debba ancorarsi alla data dell'ultimo SAL (1.12.2011) o, comunque, non più tardi dell'8.10.2012, data di notificazione dell'atto di citazione alla Provincia di Vibo Valentia da parte della ditta appaltatrice. In tale momento, infatti, secondo l'assunto difensivo si appalesa l'inadempienza definitiva dell'impresa e il fatto che la stessa non avrebbe comunque concluso i lavori.

Tanto premesso, poiché l'invito a dedurre è stato notificato in data 15.11.2017, l'azione si sarebbe prescritta. La difesa oppone altresì la necessità di una sospensione in attesa che si definisca il parallelo procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

Nel merito, eccepiscono l'infondatezza della pretesa controdeducendo a ogni contestazione formulata in citazione a carico del proprio assistito e, specificamente, oppongono che:

a) Il Rup non avrebbe potuto redigere il documento preliminare di progettazione in quanto era stato nominato il 21.12.2002 e la Giunta aveva deliberato gli incarichi di progettazione già il 9.1.2003.

b) Le finalità e gli obiettivi da raggiungere erano già stati stabiliti nell'accordo di programma quadro sottoscritto antecedentemente alla nomina del RUP.

c) L' onere di verifica dei progetti non poteva farsi ricadere, considerata l'entità del progetto, in capo al RUP. Ciò per il combinato disposto dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 109/94, e dell'apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, ove è stabilito che il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004.

d) Il Rup ██████████ ha comunque svolto la dovuta verifica e, riscontrando carenze e incongruenze, ha immediatamente chiesto integrazioni ai progettisti con la nota prot. N. 08146 del 16/04/2003 e, con la nota prot. 13247 del 09/07/2003 (Allegato n. 2 della consulenza tecnica di parte), chiedeva ulteriori approfondimenti tecnici.

e) Il Rup chiedeva espressamente ai progettisti di "elencare tutti pareri che era necessario acquisire in relazione alla natura delle opere progettate".

f) Non può essere attribuita al RUP alcuna colpa o negligenza sulla mancata individuazione del rischio frana, o altro vincolo, in quanto attività di competenza esclusiva dei progettisti.

g) Le carenze individuate dal RUP in fase di Progetto preliminare, parzialmente risolte dai progettisti, sono state, invece, ritenute superabili dal Dirigente Tecnico e quindi "approvate" dalla Giunta provinciale, la quale lo ha approvato con delibera n. 278 del 24/07/2003 (Allegato n. 4 della consulenza tecnica di parte).

h) La decisione di non indire la Conferenza dei servizi e di acquisire i pareri singolarmente, nasce dalla inadempienza dei progettisti e non del Rup.

i) Gli errori di valutazione e le presunte carenze degli studi geologici che non consentivano la realizzazione della Galleria Joppolo si sono manifestati in sede di progettazione esecutiva (come testimoniato nella nota redatta nell'incontro del 8/06/2006); e, B purtuttavia, non è possibile addossare la colpa di una tale e grave inesattezza all'ing. [redacted] che non poteva entrare nel merito di una questione estremamente specialistica e non di propria competenza.

j) Non è affatto vero che il progetto definitivo veniva validato in mancanza dei prescritti pareri.

k) E' destituito di ogni fondamento l'assunto attoreo relativo all'assoluta trascuratezza del rischio frana R3 nell'area della galleria Ioppolo, rischio che, pur individuato nella relazione geologica preliminare redatta dalla dott.ssa [redacted], non avrebbe indotto il Rup a richiedere il doveroso studio di compatibilità geomorfologica. In

proposito la difesa rileva che nella richiamata relazione geologica non si parla affatto di rischio R3, né tantomeno di rischio R1 o R2. Vi sarebbe, infatti, unicamente un riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (FAI), con riguardo però ad un'area che nulla ha a che vedere con la galleria di Joppolo.

1) Il Rup non ha il potere di risolvere il contratto di appalto. In proposito la difesa evidenzia il comportamento tutt'altro che omissivo del proprio assistito, il quale, valutando correttamente la non sostituibilità in tempi rapidi della ditta appaltatrice e stante la necessità di completare un'opera già da tempo avviata, riteneva di non proporre immediatamente la rescissione del contratto, avvalendosi della disposizione contenuta nell'art. 94, comma 3, D.Lgs. 159/2011.

Riguardo poi al danno da errata contabilizzazione, richiama le considerazioni svolte nella consulenza di parte allegata alla memoria, ove a pag.47, sebbene venga confermato il pagamento di somme indebite alla ditta Restuccia, si evidenzia che il Rup non poteva rendersene conto nei tempi previsti per la sottoscrizione dei SAL.

La difesa, infine, individua i soggetti alla cui condotta sarebbe ricollegabile il danno per cui è causa e, dopo aver escluso l'elemento soggettivo in capo al proprio assistito, conclude chiedendo la reiezione della citazione.

4) Con memoria del 24.9.2018, si è costituito l'avv. Giuseppe Di Renzo nell'interesse e per conto del convenuto [REDACTED] eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione contabile; in proposito rileva che il *dies a quo* del termine prescrizione deve

coincidere con la data (8.10.2012) della notifica dell'atto di citazione con il quale l'ATI appaltatrice chiedeva i danni alla Provincia di Vibo Valentia. A tale data, secondo l'assunto attoreo, infatti, la Provincia era stata posta nelle condizioni di conoscere che l'opera non sarebbe stata completata a fronte dell'esplicito rifiuto dell'appaltatore di riprendere i lavori.

Nel merito, con riferimento al danno causato dal mancato controllo sulla esecuzione dei lavori, controdeduce che, seppure il proprio assistito avesse avuto consapevolezza dei difetti e delle carenze del progetto esecutivo, comunque lo aveva preso in considerazione in quanto il progetto era stato validato dal RUP.

Escepisce, altresì, che le carenze progettuali non relazionate formalmente al RUP erano ben conosciute dal ██████████ il quale ha proceduto a validare il progetto. In ogni caso il RUP era nelle condizioni di attivarsi per la risoluzione del contratto, e ciò soprattutto in considerazione delle informative e delle interdittive antimafia a carico delle componenti dell'ATI che avrebbero imposto, di per sé, l'interruzione del rapporto contrattuale già dal giugno 2011.

Esclude che la presunta erronea contabilizzazione dei lavori abbia effettivamente inciso sulla volontà di mantenere in vita il rapporto contrattuale con la ditta colpita da informativa atipica. In proposito argomenta che l'analisi dello stato di avanzamento dei lavori è solo una delle motivazioni poste alla base della relazione tecnica dell'11.10.2011, con la quale il RUP rappresentava le ragioni di pubblico

interesse al mantenimento in essere del contratto con l'Ati aggiudicataria nonostante l'informativa.

Riguardo, invece, alla scorretta tenuta delle scritture contabili, dopo avere richiamato quanto già precisato in sede di SIT, si sofferma sulle modalità della tenuta della contabilità, precisando che le misurazioni delle percentuali avvenivano a corpo e che, pertanto, era impossibile quantificare con esattezza la percentuale dei lavori effettivamente eseguiti. A ciò aggiunge che sono state realizzate opere non previste in progetto necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera progettata.

Tutto ciò premesso, dopo avere escluso la colpa grave in capo al proprio assistito, conclude chiedendo la reiezione della domanda, e, in subordine, una riduzione del danno che tenga conto dell'effettiva incidenza causale della condotta del Teti.

5) All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e di difensori presenti hanno rispettivamente insistito per l'accoglimento delle loro tesi.

5.1. Il Pubblico ministero, in particolare, si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio, non sussistendo alcuna pregiudizialità tra il presente procedimento e quello penale. Riguardo all'eccezione di prescrizione ha puntualizzato che il *dies a quo* inizia a decorrere dalla oggettiva conoscibilità del danno. In proposito ha rilevato che, sebbene l'intera somma spesa costituisca danno erariale, il danno è stato diviso in due diverse tipologie con decorrenze prescrizionali differenti.

In ogni caso, ha evidenziato la tempestività dell'invito a dedurre atteso che la conoscibilità si è avuta con gli esiti dell'indagine della Commissione ispettiva interna conclusasi il 20.03.2013. Ha richiamato in proposito la Q.M. n. 2/2003 delle Sezioni Unite della Corte dei conti, nonché la sentenza n. 372/2017 della Sezione giurisdizionale Calabria. Nel merito, ha argomentato quanto già indicato nell'atto introduttivo e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda. A seguito di specifica domanda del Presidente sulla posizione del ██████████ nel danno da errata contabilizzazione, il p.m. ha precisato che il Rup aveva dichiarato di avere sempre avuto la sensazione (negli ultimi SAL) che i lavori contabilizzati fossero superiori a quelli eseguiti.

5.2. L'avv. De Masi, dal suo canto, si è soffermato sull'eccezione di prescrizione sottolineando i momenti a partire dai quali decorre il dies a quo. Ha poi puntualizzato che nella valutazione dell'elemento psicologico il Collegio debba tenere conto del contesto in cui il proprio assistito si è trovato ad operare, aggiungendo che l'organo politico sollecitava il RUP alla redazione del progetto preliminare per non perdere il finanziamento. Sul danno da errata contabilizzazione, ha dichiarato che lo stesso, ove fosse accertato, sarebbe imputabile esclusivamente al direttore dei lavori. Ha precisato in proposito che sebbene il proprio assistito avesse avuto la sensazione che quanto erogato fosse superiore all'attività effettivamente svolta, tale circostanza non è sufficiente per imputargli tale danno. Infine contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni.

Conclude riportandosi agli scritti ed insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie formulate.

5.3. L'avv. Di Renzo, invece, ha evidenziato che la Procura non ha specificato la condotta causale ascrivibile al proprio assistito, ed ha precisato che il [redacted] ha svolto l'attività per cui è chiamato in giudizio per un brevissimo tempo rispetto all'intera vicenda. Ha eccepito l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni acquisite agli atti senza la garanzia del diritto di difesa. Ha argomentato l'eccezione di prescrizione e la questione della decorrenza del dies a quo. Ha sintetizzato quanto dedotto sul mancato completamento dell'opera, ribadendo il brevissimo periodo in cui ha operato il proprio assistito. Ha concluso richiamando la memoria di costituzione.

5.4. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione .

DIRITTO

1. La questione posta al vaglio del Collegio riguarda una ipotesi di danno erariale relativo al mancato completamento dell'opera pubblica stradale denominata "*Strada del mare*", prevista nell'ambito delle attività di programma della Regione Calabria. Si tratta di una strada a scorrimento veloce, in grado di attraversare e rendere più accessibili i comuni costieri della provincia di Vibo Valentia mediante un collegamento rapido tra la SS 522 Tropea – Capo Vaticano e la SS 18 (svincolo Autostradale di Rosarno – Porto di Gioia Tauro) con la realizzazione altresì di una circonvallazione centro abitato di Pizzo.

Il mancato completamento dell'opera viaria, secondo la prospettazione

attorea, sarebbe stato causato dalle gravi carenze e lacune presenti in ognuna delle tre fasi progettuali (preliminare, definitiva ed esecutiva) che ne hanno impedito la realizzazione; ma anche dalla errata contabilizzazione dei lavori realizzati, con conseguente pagamento di somme indebite alla ditta appaltatrice. Come già evidenziato nella parte in "fatto", la Procura articola il danno in due distinte poste: la prima, pari a € 10.919,98 (corrispondenti all'intera somma spesa meno € 4.874.614,90, pari ai maggiori lavori contabilizzati), a carico del RUP [redacted] per l'80% e a carico del [redacted] per il 20%; ed € 4.874.614,90, (corrispondente ai maggiori lavori contabilizzati ma non realizzati) di cui l'80% a carico del D.L. Teti e il 20% a carico del RUP.

2. In carenza di eccezioni di rito, la prima questione che deve essere esaminata dal Collegio attiene alla preliminare richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del parallelo processo penale.

La richiesta deve essere disattesa.

 Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, il principio di autonomia e separatezza dei giudizi, e la conseguente mancanza di pregiudizialità tra processo penale e processo di responsabilità amministrativa, non consentono di configurare una ipotesi di sospensione obbligatoria; conseguentemente, ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., non è luogo a sospensione del processo allorché, come nella fattispecie all'esame, il giudice sia in possesso di elementi idonei e sufficienti ai fini del decidere.

A ciò si aggiunga che la fattispecie all'esame attiene a condotte

gravemente colpose e non dolose come quelle perseguite in sede penale; sicché, anche sotto tale profilo, non v'è alcuna necessità di sospendere il presente giudizio per attendere la definizione di quello penale.

3. Sempre in via preliminare al merito deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione opposta ritualmente da entrambi i convenuti nelle rispettive memorie di costituzione.

L'eccezione è parzialmente fondata.

Come innanzi evidenziato, la Procura correttamente articola il danno erariale in due poste: la prima, pari ad € 10.508.949,39, ricollegabile, sotto il profilo eziologico, al mancato completamento dell'opera; e la seconda, pari ad € 4.874.614,90, causato dalla errata contabilizzazione.

3.1. Ritiene il Collegio che l'azione erariale sia stata esercitata oltre il termine prescrizionale con esclusivo riferimento al danno da mancata realizzazione dell'opera.

L'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, infatti, statuisce che *"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta"*.

La disposizione in rassegna prevede una sola ipotesi di sospensione del termine prescrizionale, nell'ipotesi di occultamento doloso del danno, termine che riprende a decorrere al momento della scoperta del danno.

Poiché nella fattispecie non ricorre l'ipotesi di occultamento doloso del danno e la Procura, condivisibilmente ricollega il pregiudizio economico a una condotta gravemente colposa dei convenuti, il *dies a quo* deve essere ancorato al momento della obiettiva conoscibilità del danno.

Come è noto, infatti, la giurisprudenza contabile, in adesione alla giurisprudenza della Cassazione in materia di prescrizione, accanto all'ineffettibile presupposto della verifica del danno, richiede l'ulteriore presupposto della conoscibilità obiettiva da parte dell'Amministrazione.

E questo sia in ragione del generale principio "*contra non valentem agere non currit praescriptio*", garantito dall'art. 2935 c.c., laddove è stabilito che "La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"; ma, soprattutto, per la natura stessa dell'istituto che viene evidenziata dal legislatore all'art. 2934 del c.c., ove è stabilito che l'estinzione del diritto soggettivo per prescrizione consegue alla voluta inerzia del creditore nell'esercitare il proprio diritto al risarcimento.

Ne consegue che è solo con la conoscibilità obiettiva del danno che l'inerzia del titolare del diritto manifesta la volontà di quest'ultimo di non coltivare alcuna azione a tutela dello stesso.

Ciò chiarito, tornando alla fattispecie in esame, con riferimento al solo danno da mancata ultimazione dell'opera, il *dies a quo* deve essere ancorato alla data della notifica della citazione con la quale la ditta

[REDACTED] ha convenuto la Provincia di Vibo Valentia per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di

appalto per inadempimento del committente, oltre alla condanna al risarcimento del danno.

La sola lettura della citazione, infatti, ha posto l'Amministrazione nelle condizioni di conoscere l'esistenza delle carenze progettuali e degli inadempimenti che oggi vengono imputati dalla Procura erariale agli odierni convenuti; ma, soprattutto, è a quella data che l'Amministrazione di Vibo Valentia viene a conoscenza che la ditta appaltatrice non avrebbe più ripreso i lavori, e che l'opera non si sarebbe conclusa.

Nella citazione, infatti, viene evidenziato che il committente, *"nonostante i suoi doveri di cooperazione all'esecuzione dell'opera, non avrebbe messo ab initio l'appaltatore nelle condizioni di eseguire i lavori nei tempi preventivati, poiché in sede di elaborazione e perfezionamento del progetto definitivo posto a base di gara, l'amministrazione non aveva acquisito tutti gli atti autorizzativi necessari, anche per il tramite della conferenza di servizi. Né avrebbe assunto tempestivamente ogni provvedimento necessario alla rimozione degli ostacoli intervenuti in fase di esecuzione e/o per ovviare a evidenti carenze della progettazione definitiva posta a base d'asta. Per tali motivi la ditta ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno"*.

La notifica della citazione, pertanto, a parere del Collegio, è il momento in cui si manifesta all'Amministrazione il pregiudizio economico inevitabile, scaturente dalla definitiva perdita di quanto speso per la realizzazione dell'opera.

E' questo (la notifica della citazione), dunque, il *momento qualificato* in cui si verifica l'effettiva possibilità per la Provincia di Vibo Valentia di attivarsi a tutela del danno subito.

Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata prescritta l'azione erariale con riferimento a tale posta di danno, poiché l'atto di citazione per la risoluzione dell'appalto è stato notificato alla Provincia di Vibo Valentia in data 24.9.2012 (questa, infatti, è la data indicata nella domanda riconvenzionale) , e gli inviti a dedurre sono stati notificati al [REDACTED] in data 30.10.2017 e all'ing. [REDACTED] in data 13.11.2017, e dunque oltre il previsto termine quinquennale.

3.2. Per le stesse ragioni innanzi indicate, non può invece essere accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alla seconda posta di danno, e cioè quella derivante dalla errata contabilizzazione dei lavori realizzati.

L'amministrazione Provinciale, infatti, viene a conoscenza per la prima volta di " *un evidente scollamento tra le opere eseguite e le somme effettivamente corrisposte*" con il deposito della relazione conclusiva della Commissione Ispettiva Straordinaria istituita con deliberazione del 30 gennaio 2013 n. 27 dal Commissario Straordinario, deposito avvenuto in data 19 marzo 2013.

Per la prima volta, infatti, viene rilevato che il computo metrico evidenzia lavori fino ad € 8.519.900 (iva esclusa) a fronte di lavorazioni effettivamente realizzate, secondo una stima che la stessa

Commissione qualifica " *sommatoria data la complessità e i tempi a disposizione*" per € 6.108.947,00 (IVA esclusa). La Commissione

conclude al riguardo evidenziando che risultano realizzate 1/3 delle opere progettate a fronte di pagamento di circa il 55% del totale delle somme disponibili.

Ebbene , solo a decorrere da tale momento, la Provincia è stata posta nelle condizioni di conoscere che si era verificato un depauperamento erariale con conseguente possibilità, solo da tale data, di esercitare il proprio diritto per la tutela del danno medesimo.

Ciò detto, poiché la relazione conclusiva della Commissione straordinaria è stata depositata in data 19 marzo 2013, l'azione contabile è stata esercitata nel quinquennio, visto che gli inviti a dedurre sono stati notificati il 30 ottobre 2017 e il 13.11.2017.

Tutto ciò premesso, deve essere dichiarata la prescrizione con esclusivo riferimento al danno da mancata ultimazione dell'opera, mentre deve proseguirsi la disamina del merito per il danno da errata contabilizzazione.

4. A tale proposito la Procura contesta agli odierni convenuti di aver causato, con la loro condotta gravemente colposa, un danno pari a € 4.874.614,90, corrispondente alla somma in più spesa dall'Amministrazione Provinciale a causa della scorretta contabilizzazione delle opere realizzate.

Tale assunto trova piena conferma negli atti del giudizio.

Risulta, infatti, che durante l'esecuzione dei lavori sono stati corrisposti alla ditta appaltatrice, complessivamente, undici stati di avanzamento lavori per un totale di € 8.562.800,91, di cui € 8.218.298,11 per importo

lavori, (€ 11.138.923,97 – € 2.920.625,96, pari al ribasso del 26,22%) ed € 344.502,81 per gli oneri di sicurezza.

E, infatti:

a) con il mandato n. 1708 del 14.4.2010 è stato pagato il primo

Sal, dell'importo di € 754.500,00 iva esclusa;

b) con il mandato n. 2680 del 4.6.2010, è stato pagato il secondo

s.a.l. dell'importo di € 773.800,00, iva esclusa;;

c) con il mandato n. 3782 del 26.7.2010, è stato pagato il terzo

s.a.l. dell'importo di € 766.700,00, Iva esclusa;

d) con il mandato n. 4284 del 15.9.2010 è stato pagato il quarto

s.a.l. dell'importo di € 759.100,00, Iva esclusa ;

e) con il mandato n. 4955 del 9.11.2010, è stato pagato il quinto

s.a.l. dell'importo di € 762.400,00, Iva esclusa;

f) con il mandato n. 40 del 19.1.2011 dell'importo di €416.666,66

(IVA esclusa), con il mandato n. 1563 dell'importo di € 166.666,66 (IVA esclusa) dell'1.4.2011, e con il mandato n. 1713 dell'8.4.2011,

dell'importo di € 309.766,68 (IVA esclusa), è stato pagato il sesto s.a.l.

per un totale di € 893.100,00;

g) con il mandato n. 1720 dell'11.4.2011 dell'importo di € 436.400

(IVA esclusa) e con il mandato n. 1759 del 12.4.2011 è stato pagato il settimo s.a.l. per un totale di €906.960,00;

h) con il mandato n. 2122 del'11.5.2011 dell'importo di €

482.876,50 (iva esclusa), con il mandato n. 2123 dell'11.5.2011

dell'importo di € 147.000,00 e con il mandato n. 2124 dell'11.5.2011 è

stato pagato l'ottavo s.a.l. per un totale di € 753.900,00;

l) con il mandato n. 2523 del 7.6.2011 dell'importo di E 775.500,00

(Iva esclusa) è stato pagato il nono s.a.l. ;

j) con il mandato 3159 del 22.7.2011 dell'importo di € 308.732,95,

con il mandato n. 3194 del 29.7.2011 dell'importo di € 250.000,00 (iva esclusa) e con il mandato n. 4992 del 9.12.2011 dell'importo di

€214.467,05 è stato pagato il decimo s.a.l.;

k) con mandato n. 5831 del 27.12.2011 dell'importo di €

751.900,00 Iva esclusa, è stato pagato l'undicesimo e ultimo s.a.l. .

Risulta, altresì, che i lavori contabilizzati all'ultimo S.A.L. sono circa il 54% di quelli previsti nel contratto del 2005.

Tuttavia, nella perizia estimativa redatta dai cc.tt.uu. ~~_____~~ e

~~_____~~ (perizia richiesta in sede di procedimento penale), nonché nella

relazione finale della Commissione straordinaria, è stato accertato che

i lavori realizzati corrispondono a meno di un terzo (27%) delle opere progettate.

4.2. Ciò precisato, si rileva che riguardo alla valutazione delle opere

eseguite, si rinvennero agli atti tre stime: due svolte nella consulenza

redatta dai cc.tt.uu. della Procura penale e una svolta dalla

Commissione ispettiva straordinaria.

I cc.tt.uu. , infatti, hanno svolto una prima stima utilizzando la tavola

del computo metrico estimativo del progetto esecutivo, nella quale i

lavori erano stati contabilizzati per singola categoria e sub categoria (

cfr perizia da pag. 119 a pag. 124).

Da tale stima preliminare è risultato che l'importo complessivo dei

lavori svolti è pari ad € 6.038.646,34 (al lordo del ribasso d'asta del

22,26%) e quindi ad € 4.500.486,18, al netto del predetto.

Tale computo ha determinato i cc.tt.uu. ad affermare che il danno erariale subito dalla Provincia di Vibo Valentia sarebbe di € 4.873.176,03; e cioè € 8.562.800 (lavori effettivamente contabilizzati al netto del ribasso) - € 4.500.621,83 (lavori realizzati al netto del ribasso) = € 4.060.980,03 cui va sommato il 20% IVA = € 4.873.176,03. (si veda la tabella 24 di pag. 165 della consulenza penale).

Invero, la Guardia di Finanza nella quantificazione del danno richiama questo primo procedimento di stima, sebbene, erroneamente, indichi il danno in € 4.874.614,90 (si veda la tabella riportata pag. 48 della notizia di danno erariale).

Così come anche la Procura ha ritenuto di scegliere tale procedimento di calcolo per la determinazione del danno erariale, riportando tuttavia in citazione la somma di € 4.874.614,90, come indicato nella relazione della GdF.

 Ma i cc.tt.uu. svolgono un ulteriore procedimento di stima (che conferma sostanzialmente i valori indicati nella stima preliminare), mediante rilievi in situ, all'esito dei quali il totale dei lavori eseguiti risulta essere pari ad € 6.022.258,89 (€ 5.849.926,31 di lavori + € 172.332,58 oneri della sicurezza), di cui € 615.034,49 realizzati nel tratto strada del mare; € 4.096.280,92 realizzati nel tratto stazione FF.SS. Vibo Pizzo -s.p. n. 5 ed € 1.310.943,48 nel tratto galleria Joppolo. (si veda perizia penale pag. 171). Detto importo, al ribasso d'asta, è pari ad € 4.488.408,21; quindi un importo leggermente inferiore rispetto a quello calcolato nella stima preliminare (€

4.500.621,83).

Ne conseguente che, secondo tale secondo procedimento di stima, il danno erariale è maggiore sebbene solo di circa 15.000 euro, per come sarà innanzi evidenziato (€ 4.889.271,24 anziché i € 4.873.176,03).

Si precisa, peraltro, che questo secondo procedimento è stato svolto mediante la valutazione delle opere a vista e considerando come realizzati tutti i lavori *in fondazione e specialistici* di consolidamento previsti in progetto.

Tale chiarimento è necessario in quanto il difensore dell'ing. Teti assume che non sarebbero state valutate le opere non previste in progetto ma comunque realizzate in quanto necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Ebbene, secondo tale secondo procedimento di stima, svolto sempre dai cc.tt.uu. in sede penale (da pag. 168 a pag. 171), il danno erariale causato sarebbe pari a € 4.889.271,24, come emerge dalla tabella 27 posta a pag. 170 della consulenza penale.

E, infatti:

	XI SAL	Stima da rilievo in sito	Differenza. Danno erariale
Importo lavori	€ 11.138.923,97	€ 5.849.926,31	€ 5.288.997,66
Ribasso d'asta (26,22%)	€ 2.920.625,86	€ 1.533.850,68	€ 1.386.775,19
Sommano	€	€	€ 3.902.222,47

	8.218.298,11	4.316.075,63	
Oneri della	€ 344.502,81	€	€ 172.170,23
sicurezza		172.332,58	
Lavori e oneri	€	€	€4.074.392,70
della	8.562.800,91	4.488.408,21	
sicurezza			
Importi pagati			4.074.392,70
in più			
all'impresa			
Sommato a			€ 4.889.271,24
iva			

Il Collegio intende precisare che entrambi i procedimenti di stima innanzi evidenziati sono maggiormente attendibili rispetto a quello svolto dalla Commissione ispettiva straordinaria nella relazione conclusiva depositata in data 19.3.2012.

La Commissione, infatti, nel determinare il danno erariale, non ha calcolato il ribasso d'asta del 26,22% sull'importo dei lavori realizzati; tale omissione ha determinato un errore nella quantificazione del danno erariale che scaturisce, pertanto, dalla comparazione di valori non omogenei. Ma, a prescindere da ciò, si ritiene anche meno attendibile la quantificazione dei lavori realizzati, che si discosta seppure di poco da quella dei periti; la stessa Commissione, infatti dichiara che "l'esame del computo metrico evidenzia pagamenti fino ad € 8.519.900 (IVA esclusa) a fronte di lavorazioni che – secondo

una stima necessariamente sommaria data la complessità, i tempi a disposizione e la pur rigorosa metodologia usata, sono stimate in € 6.108.947,00(al lordo del ribasso d'asta e dell' Iva)".

Tutto ciò premesso, è indubbio che la differenza tra i lavori concretamente eseguiti, pari ad € 4.488.408,21, quindi di gran lunga inferiori a quelli contabilizzati, pari ad € 8.562.800,9; e che, conseguentemente, la differenza, pari a € 4.889.271,24, costituisca danno erariale.

Tuttavia, poiché la Procura ha indicato in citazione la somma di € 4.874.614,90, il Collegio ritiene di imputare ai convenuti detta ultima minore somma, anche per non incorrere nel divieto di ultrapetizione.

5. La Procura imputa il suddetto danno alla condotta gravemente colposa del direttore dei lavori Ing. ~~T. F. O.~~ e del responsabile del procedimento, ing. F. ~~...~~ seppure in percentuali differenti.

La prospettazione attorea è pienamente condivisa.

5.1.L'errore relativo alla contabilizzazione dei lavori, infatti, deve essere, in primo luogo imputato al direttore dei lavori.

La disciplina della contabilità dei lavori pubblici prevista nel IX titolo del d.P.R. 207/2010 (regolamento appalti in vigore razione temporis), che comunque ricalca quella prevista dal regolamento 554/1999, infatti, attribuisce al direttore dei lavori l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, procedendo di pari passo all'avanzamento dei lavori.

L'art. 180 del regolamento 207/2010, infatti, stabilisce che"

L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti; di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate; di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi".

Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, "il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora" (art. 194).

Ebbene, non è revocabile che, nelle ipotesi di pagamenti in acconto (s.a.l.), al direttore dei lavori spetti il compito di adeguare la spesa alle opere effettivamente svolte.

Tutto ciò premesso, la scorretta contabilizzazione delle opere deve essere in primo luogo imputata al direttore dei lavori che ha redatto gli undici stati di avanzamento.

Né ha alcun rilievo la circostanza dedotta dal medesimo a suo discarico, e cioè che i lavori fossero stati contabilizzati, per contratto, a corpo.

Invero, tale modalità di misurazione è prevista nel regolamento dei l.p.p.; l'art. 43 commi 6, 7 e 8 del d.P.R. 207/2010 recitano rispettivamente: *«Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. ...»*, Ciò posto, l'art. 184, al primo comma, dispone che i lavori a corpo sono registrati nel libretto delle misure secondo l'avanzamento esecutivo degli stessi e per voci disaggregate (cioè per singole categorie d'opera) appartenenti ai rispettivi "gruppi di categorie omogenee" che compongono l'appalto a corpo, delle quali se ne allibra la quota parte eseguita espressa in misura percentuale rispetto all'importo a corpo del contratto d'appalto.

Il [redacted] per sua stessa ammissione, in sede di sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale, ha dichiarato che *"...la stima dell'avanzamento dei lavori era a forfait, attraverso l'indicazione delle percentuali. Le percentuali da inserire in ciascuna categoria di lavori venivano calcolate da me medesimo, insieme al capo cantiere [redacted] e [redacted]...La percentuale dell'avanzamento lavori veniva concordata con i rappresentanti della ditta appaltatrice anche guardando gli elaborati del progetto esecutivo..."*

Invero, il procedimento di stima scelto dal direttore dei lavori per valutare "a corpo" l'entità delle opere realizzate, era senz'altro inadatto e assolutamente incerto, poiché scaturiva dall'attribuzione a

forfait, a discrezione dello stesso direttore dei lavori, della percentuale di avanzamento dei lavori per ciascuna voce disaggregata eseguita; una percentuale autonomamente stabilita dallo stesso D.L. , in funzione della quale, poi, compilava i vari atti contabili.

Il [redacted] invece, considerata l'imponenza dell'opera realizzanda, proprio per assolvere diligentemente al compito previsto dall'art. 195 del regolamento degli appalti, avrebbe potuto e dovuto desumere le quote percentuali di avanzamento dei lavori da calcoli analitici (e non a forfait) riferiti a ciascuna voce disaggregata eseguita; tali calcoli avrebbero potuto essere svolti sulla base dei dati metrici contenuti nel computo metrico di progetto, distinti per voci disaggregate (categorie d'opera).

Il [redacted] avrebbe dovuto scegliere tale procedimento estimativo (procedimento analitico), perché garantisce, nella misurazione a corpo, il pagamento all'impresa di ciò che è esattamente dovuto.

In ogni caso, qualunque sia il metodo di misurazione adottato dal d.l. , questo deve rispondere allo scopo di determinare nella maniera più precisa possibile il lavoro o la prestazione fornita, onde consentire il rispetto del predetto principio di corrispondenza tra quanto eseguito e quanto liquidato in esecuzione del contratto di appalto (Corte dei conti Lombardia, sentenza n. 62/2017).

A ciò si aggiunga che sicuramente non può condividersi l'assunto difensivo secondo il quale la somma indebitamente erogata alla ditta [redacted] pari appunto a € 4.874.614,90, rientri nei limiti connaturati al sistema di tenuta della contabilità a corpo .

La somma indebita , infatti, corrisponde a circa l'80% di quella correttamente contabilizzata.

Questo significa che è stata liquidata alla ditta appaltatrice una somma pari quasi al doppio dei lavori realizzati.

Né è fondata la circostanza formulata sempre dalla difesa, secondo la quale sarebbero state realizzate opere necessarie non previste in progetto, il cui valore avrebbe dovuto essere detratto dai 4.874.614,90 euro.

Afferma la difesa del [REDACTED] infatti, che *"sono state realizzate opere aggiuntive non previste nel progetto esecutivo, in quanto necessarie per l'esecuzione dei lavori ad opere d'arte . Ad esempio mi è capitato di dover fare eseguire muri di contenimento , laddove era stata prevista solo una scarpata , per evitare franamenti"*.

A prescindere dall'assoluta genericità dell'assunto difensivo, non viene infatti specificato dove è stato realizzato e che spesa ha comportato, è indubbio che il muro di contenimento cui fa riferimento la difesa del [REDACTED] se realmente costruito, è stato certamente contabilizzato tra le opere realizzate poiché la seconda stima dei lavori (che ,peraltro, si ribadisce, evidenzia una quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti inferiore rispetto alla stima preliminare da cui la Procura fa discendere il danno) è stata svolta dai periti mediante la valutazione delle opere a vista e considerando come realizzati tutti i lavori in *fondazione e specialistici* di consolidamento previsti in progetto.

In ogni caso, il Collegio intende evidenziare l'assoluta genericità dell'eccezione che, peraltro, è priva di qualsiasi riscontro probatorio.

Ebbene, tutto ciò premesso, la somma costituente danno erariale deve essere in primo luogo imputata alla condotta gravemente colposa del Direttore dei lavori il quale, con macroscopica negligenza e imperizia, ha contabilizzato, negli stati di avanzamento, un importo superiore dell'81% rispetto ai lavori effettivamente realizzati.

5.2. La Procura ha ritenuto condivisibilmente di addebitare anche una parte del danno da errata contabilizzazione al convenuto ██████████ ██████████, nella sua funzione di Rup.

Come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 372/2017, l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia degli appalti pubblici negli ultimi vent'anni, ha sempre più enfatizzato il ruolo e il coinvolgimento, anche in termini di responsabilità, del soggetto cui viene affidata la conduzione del procedimento.

L'art. 7 del regolamento 554/1999, ripreso sostanzialmente dall'art. 9 del regolamento 207/2010, infatti, dopo aver disposto che *"Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento"* (comma 2) precisa che detta funzione organizzatoria *"provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi, e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia"* (comma 3).

Peraltro, dalla semplice lettura delle numerose competenze elencate minuziosamente, seppure non in modo esaustivo, nel successivo

articolo 8 (o 10 del d.P.R. 207/2010), alle quali poi vanno aggiunte quelle previste in modo sparso all'interno del Regolamento stesso, si può comprendere che la figura del responsabile unico nel settore dei lavori pubblici non si pone solo come responsabile del procedimento amministrativo ma svolge anche funzioni di "garante" di tutte quelle attività che sono necessarie per giungere alla messa a disposizione della collettività dell'opera pubblica progettata.

E' stato infatti argutamente osservato che le plurime competenze tecniche e amministrative affidate a talé istituto rendono il RUP, nella materia degli appalti, l'asse portante di tutto lo sviluppo del processo di realizzazione dell'opera.

Tale figura, infatti, assume su di se l'onere di tutti gli adempimenti necessari (anche tecnici dunque) affinché, dalla progettazione preliminare al collaudo dell'opera, tutte le fasi del processo si svolgano nel rispetto dei principi di legalità, dell'economicità, dell'efficienza e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Ciò posto, non è revocabile che il Rup ██████████, proprio per garantire il rispetto dei principi testé indicati, avrebbe dovuto rifiutarsi di emettere i certificati di pagamento sugli stati di avanzamento che contenevano errori di contabilizzazione così macroscopici.

Tale convincimento, peraltro, è viepiù rafforzato dalla circostanza indicata dallo stesso ██████████ in sede di sommarie informazioni innanzi alla GdF, ove ha dichiarato di aver sempre avuto la sensazione, negli ultimi SAL, che i lavori contabilizzati avessero un valore superiore rispetto a quelli effettivamente eseguiti, "ma nello

stesso tempo ero consapevole dell'esistenza delle riserve avanzate dalla ditta [REDACTED] sin dalla consegna lavori, circostanza che non ho affrontato tempestivamente, prendendo tempo, al fine di accertarmi circa l'effettiva volontà dell'impresa di eseguire i lavori, evitando ulteriori danni all'Amministrazione Provinciale. Per tale ragione non ho mosso eccezioni sulla modalità di contabilizzazione dei lavori e sugli atti che mi venivano trasmessi dalla direzione lavori, ritenendo che in sede di approvazione della perizia di variante si sarebbe potuto riallineare le difformità tra quanto contabilizzato e quanto effettuato e inserire in un atto formale tutte le lavorazioni effettuate dalla società appaltatrice in difformità al progetto esecutivo".

Peraltro, tale dichiarazione esclude ogni fondamento all'assunto difensivo formulato nella consulenza di parte prodotta dalla difesa del RUP all'atto della costituzione e a cui rimanda la difesa.

Il consulente [REDACTED] infatti, a pag 47 della relazione dichiara " che vi sia stata una errata contabilizzazione è stato appurato in diverse sedi. Sono stati eseguiti tre studi che hanno dato un importo simile per lavori effettivamente realizzati ed inferiore a quello ottenuto sommando i SAL. Tali studi sono stati effettuati dopo molto tempo dalla redazione dei SAL, potendo gli autori soffermarsi con calma sulla documentazione, sugli acquisti e basandosi su rilievi di superficie appositamente predisposti. Ciò al contrario non poteva essere fatto dal RUP al momento della presentazione dei SAL ".

Ebbene, tale eccezione difensiva non può trovare alcuna condivisione poiché lo stesso [REDACTED] ha dichiarato di essersi reso conto che i lavori

contabilizzati fossero superiori a quelli effettivamente svolti.

Il Collegio, a questo punto, ritiene di doversi soffermare sull'eccezione opposta dalla difesa del [REDACTED] all'odierna udienza, ma anche dalla difesa del convenuto [REDACTED], in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni.

In proposito, giova richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui in base al principio del libero convincimento, ogni elemento può essere utilizzato dal giudice attraverso una sua autonoma valutazione purché, naturalmente, nel contraddittorio tra tutte le parti del giudizio.

Il giudice civile, e quindi anche quello contabile, può pertanto utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un processo penale (Cass. 25.5.1993 n. 5874; Cass. 11.8.999 n. 8585), nonché i rapporti ed i verbali degli organi di P.G. (Cass. 11.1.1989 n. 57) ed anche "le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali", senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte, purché detto materiale probatorio risulti introdotto nel giudizio in modo tale che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio, la quale cosa nella specie si è perfettamente realizzata.

Tutto ciò premesso, il pagamento alla ditta [REDACTED] della indebita somma di € 4.874.614,9 deve essere imputata anche alla condotta gravemente colposa del Responsabile del procedimento [REDACTED] il quale, pur rendendosi conto che gli importi contabilizzati nei SAL fossero di entità superiore a quelli effettivamente realizzati, procedeva comunque a pagare

le rate in acconto.

6. Riguardo alla ripartizione del danno, il Collegio ritiene che per mero errore, presumibilmente materiale, la Procura, dopo aver, per tutto l'atto di citazione, contestato al Direttore dei lavori e al RUP una condotta gravemente colposa, chiede poi, a pag. 133 dell'atto di citazione, la condanna del ██████████ in via sussidiaria.

Ora non è revocabile che la richiesta di condanna in via sussidiaria del RUP presuppone la condotta dolosa del Direttore dei lavori ing. ████████ che, tuttavia, mai, in nessun rigo delle 134 pagine dell'atto di citazione, è stata ipotizzata dal requirente.

Come è noto, infatti, l'articolo 1 quinquies della l. 20/1994 ha sancito, nel caso di concorso di più condotte colpose nell'illecito, il principio della personalità e parziarietà della responsabilità amministrativa, espungendo così dall'ordinamento giuscontabilistico l'antitetico principio di solidarietà passiva recepito fino a quel momento dalla prevalente giurisprudenza contabile anche per il concorso di condotte colpose, limitandolo oggi alle sole eccezionali ipotesi di concorrenti che abbiano beneficiato di illecito arricchimento o che abbiano agito con dolo.

In questo contesto normativo, la giurisprudenza ha poi ipotizzato la possibilità di una responsabilità sussidiaria solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui concorrano comportamenti dolosi e colposi nella causazione del danno; solo in questo caso, infatti, la giurisprudenza avallata anche dalla Consulta sostiene l'aggredibilità del soggetto agente con colpa grave solo dopo l'infruttuosa escussione di chi abbia agito con dolo, quale responsabile principale (cfr. Corte Costituzionale sentenza n.

453/1998; SS.RR. sentenza n. 29/A/97).

Che si tratti di un palese errore emerge altresì da pag.55 e 133 dell'atto di citazione, ove la Procura giustifica la sussidiarietà della responsabilità del [REDACTED] evidenziando che, "per tale danno, debba rispondere anche, in via sussidiaria, il RUP per una quota del 20% (pari ad E 974.922,98) poiché, pur avendo la consapevolezza di un'errata contabilizzazione, ha apposto il proprio "Visto si può pagare", rinviando ad un momento successivo ed eventuale la verifica che avrebbe potuto impedire il danno".

Tale argomentazione, a parere del Collegio, è di per sé contraddittoria, poiché la condotta addebitata al [REDACTED], per come rappresentata nell'atto di citazione, evidenzia senza alcun ragionevole dubbio, un'incidenza eziologica diretta sul depauperamento e quindi una condotta gravemente colposa e concorrente con la condotta del pari gravemente colposa, del [REDACTED]

Tanto premesso, ritiene il Collegio di imputare ai convenuti il danno nelle percentuali prospettate dalla Procura, sebbene in via principale ad entrambi, e secondo l'apporto causale a ciascuno imputabile.

Per scrupolo motivazionale si evidenzia, altresì, che la ripartizione del danno è una prerogativa del Collegio. La disposizione contenuta nell'art. 1 quater, della l. 20/1994, infatti, stabilisce che "se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte di conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso". Detta disposizione è stata da sempre interpretata dalla giurisprudenza contabile nel senso che la ripartizione spetta al Collegio giudicante,

tant'è che ove la Procura non individui i criteri per valutare il differente grado di colpevolezza di ciascun convenuto, tale omissione non integra un'ipotesi di nullità della citazione per indeterminatezza se è possibile evincere dal tenore letterale dell'atto l'apporto di ciascun convenuto (Terza Sezione 173/2017, n. 368/2016 ; Seconda Sezione d'Appello n. 1361/2016, n.743/2012, n.402/2013) .

Ciò premesso, il Collegio, proprio avendo a riferimento tutta la prospettazione attorea e quindi le condotte gravemente colpose, minuziosamente descritte, imputate dalla Procura ai convenuti, è nelle condizioni di stabilire la giusta incidenza causale delle stesse nella causazione del danno.

In proposito si ritiene che nell'atto introduttivo correttamente è stato ritenuto maggiore l'apporto del direttore dei lavori, cui il legislatore affida il compito di procedere all'accertamento e alla registrazione dei fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere, e che deve confermarsi pari all'80% del danno. Tuttavia, proprio in ragione del ruolo affidato al RUP nella materia degli appalti pubblici e, soprattutto, considerando che il [REDACTED] aveva avuto la percezione che la somma erogata fosse superiore a quella dovuta alla ditta appaltatrice, il Collegio ritiene corretto imputare a questi il 20% del danno.

Tanto premesso, si condanna l'ing. [REDACTED] al pagamento di € 3.899.691,92 e il convenuto [REDACTED] al pagamento della somma di € 974.922,98, oltre accessori come da dispositivo.

7. Conclusivamente deve essere dichiarata prescritta l'azione erariale con riferimento alla prima posta di danno, da mancata realizzazione

dell'Opera e, per l'effetto, si deve dichiarare estinto il diritto al risarcimento del conseguente danno di € 10.508.949,39.

Deve, invece, accogliersi l'atto di citazione con riferimento al danno da errata contabilizzazione e per l'effetto si condanna l'ing. [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento di € 3.899.691,92 e il convenuto [REDACTED]

[REDACTED] al pagamento di € 974.922,98 a titolo di risarcimento del danno in favore della Provincia di Vibo Valentia, oltre accessori.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Prescritta l'azione erariale con riferimento al danno da mancata realizzazione dell'opera e per l'effetto estinto il diritto al risarcimento del conseguente danno di € 10.508.949,39.

ACCOGLIE

L'atto di citazione con riferimento al danno da errata contabilizzazione e, per l'effetto, condanna:

[REDACTED] al pagamento di € 3.899.691,92 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici Istat dalla data dell'evento sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali fino ad integrale soddisfo.

[REDACTED] pagamento di € 974.922,98, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su base annua

secondo gli indici Istat dalla data dell'evento sino alla pubblicazione della presente sentenza. Da tale data sono dovuti gli interessi legali fino a integrale soddisfo.

Alla soccombenza seguono le spese legali che si liquidano in € 2.922,09

** elevare la nota esecutiva / 00 **

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 16.10.2018

Il giudice estensore

Il Presidente

Ida Contino

Rita Loreto

Ida Contino

Rita Loreto

Depositata in segreteria il *27/12/2018*

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

[Handwritten signature of Stefania Vasapollo]